

### 8.3. SRA03 - ACA3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

Codice intervento (SM)	SRA03
Nome intervento	ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No
Spesa pubblica	22.198.071,46 €
FEASR	11.210.026,09 €
Azioni previste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT) Azione</li> <li>• 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage.</li> </ul>
Durata del contratto	5 anni

#### Ambito di applicazione territoriale

Codice	Descrizione
IT 15	Campania
Ambito di applicazione territoriale	Tutto il territorio regionale

#### Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

**SO4** Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile

**SO5** Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

### Indicatore o indicatori di risultato

**R.12** Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici

**R.14** Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)

**R.19** Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)

**R.20** Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni di ammoniaca

**R.21** Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a tutelare la qualità dei corpi idrici

**R.23** Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare l'equilibrio idrico

### Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

#### Finalità e descrizione generale

L'intervento risponde in via prioritaria all'esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità. Il passaggio da abituali lavorazioni profonde del terreno a tecniche di lavorazione a minori profondità o non lavorazione consente infatti di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura e la resistenza all'erosione e al compattamento, nonché di ottimizzare l'uso delle riserve fossili, contrastare la riduzione della sostanza organica e aumentare la capacità del terreno di assorbire e trattenere l'acqua. In tal modo l'intervento concorre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5.

Al contempo, l'intervento concorre all'Obiettivo specifico 4 sia in termini di adattamento, in quanto consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l'acqua, sia in termini di mitigazione, riducendo l'emissione di CO<sub>2</sub> che si avrebbe in caso di ordinaria lavorazione del terreno, per mineralizzazione della sostanza organica. L'adozione di pratiche agricole che concorrono a migliorare la gestione del suolo e/o prevenirne l'erosione (agricoltura conservativa) è esplicitamente prevista tra le azioni benefiche per il clima e l'ambiente indicate per l'agricoltura nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, l'agricoltura conservativa è una delle modalità di gestione del suolo evidenziata nell'ambito dell'Inventario dei gas serra dell'Italia per il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF).



L'intervento concorre quindi anche agli obiettivi della Strategia nazionale di mitigazione dei cambiamenti climatici e della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Nel corso del periodo di impegno è prevista la possibilità di passare dall'Azione 3.2 all'Azione 3.1.

### Cumulabilità con altri interventi

L'intervento è cumulabile con i seguenti interventi.

- SRA01
- SRA24
- SRA29

L'intervento è inoltre cumulabile con ECO-4, che stabilisce un avvicendamento con colture leguminose e foraggiere nonché da rinnovo, introducendo benefici agroambientali di livello superiore in termini di alternanza di una coltura sfruttante ad una miglioratrice o da rinnovo

Nel caso della cumulabilità con altri interventi e con gli ecoschemi il premio verrà decurtato degli eventuali impegni in sovrapposizione

Nel caso di sovrapposizione con impegni della precedente programmazione il premio verrà rideterminato.

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, l'Adg regionale potrà promuovere nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni agro climatico ambientali assunti.

Può essere prevista l'attivazione dell'intervento SRA03 anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari.

### Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

A livello nazionale non sono previsti criteri di selezione specifici. La regione Campania non prevede l'applicazione di principi di selezione aggiuntivi.

### Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Codice	Descrizione
<b>C01</b>	Agricoltori singoli o associati
<b>C02</b>	Enti pubblici gestori di aziende agricole
<b>C03</b>	Soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei criteri C01 e C02

### Altri criteri di ammissibilità

Codice	Descrizione
<b>C04</b>	L'intervento è applicabile sulle superfici a seminativo
<b>C05</b>	I beneficiari aderiscono con una superficie minima pari a 0,5 ettari
<b>C06</b>	Sono ammissibili le colture di cereali e le colture foraggere

### Impegni previsti (Intervento SIGC)

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115.

### Impegno 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)

Codice	Descrizione
<b>I3.1.1</b>	Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterarne la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina
<b>I3.1.2</b>	Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice
<b>I3.1.3</b>	Mantenimento in campo dei residui colturali senza interrimento o asportazione, con l'applicazione di lavorazioni ridotte per favorire la miscelazione dei residui colturali nei primi centimetri di suolo; è ammesso il pascolo
<b>I3.1.4</b>	Divieto di ristoppio (ad eccezione delle colture sommerse) esteso a tutti i cereali, anche a quelli di genere botanico diverso
<b>I3.1.5</b>	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009
<b>I3.1.6</b>	Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi secondo meccanismi autorizzativi stabiliti dalla Regione

### Impegno 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande / strip tillage

Codice	Descrizione
<b>I3.2.1</b>	Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza.

Codice	Descrizione
	Per la regione Campania nell'azione 2, nel rispetto dei limiti di profondità indicati negli impegni, nei terreni argillosi e compatti per evitare il ruscellamento delle acque, l'erosione superficiale e il dissesto idrogeologico è consentita la erpicatura del terreno .
<b>I3.2.2</b>	Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice
<b>I3.2.3</b>	Mantenimento in campo dei residui colturali senza interrimento o asportazione, con l'applicazione di lavorazioni ridotte per favorire la miscelazione dei residui colturali nei primi centimetri di suolo; è ammesso il pascolo.
<b>I3.2.4</b>	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009
<b>I.3.2.5</b>	Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi secondo meccanismi autorizzativi stabiliti dalla Regione

#### Specificità relative ad entrambe le Azioni 3.1 e 3.2

- Per entrambe le azioni è previsto il mantenimento degli impegni sulle superfici dichiarate nella domanda iniziale di sostegno per tutto il periodo (Le Azioni si applicano ad appezzamenti fissi)

#### Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

Codice	Descrizione
<b>O01</b>	Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
<b>O02</b>	Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115)

#### Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
<b>GAEC05</b>	Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze
<b>GAEC06</b>	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Codice	Descrizione
GAEC07	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
- Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

BCAA, CGO e norme nazionali e intervento	Descrizione
<p><b>BCAA 05</b> La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 febbraio)*</p> <p><i>*su terreni con pendenza media uguale o inferiore al 10%</i></p>	<p><b>Le azioni 3.1 e 3.2</b> prevedono l'adozione di tecniche di lavorazione del suolo che minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità, quali il divieto di arature e ripuntature e ogni altra lavorazione</p>
<p><b>BCAA 06</b> La norma prevede il mantenimento sul terreno dei residui colturali della coltura precedente o la costituzione una copertura vegetale, in entrambi i casi per 60 gg (tra 15 settembre e 15 febbraio)</p>	<p><b>Gli impegni I3.1.3 e I3.2.3</b> assicurano, per tutta la durata dell'impegno una gestione sostenibile dei residui colturali - tecnica mulching - con funzione di protezione del suolo dal rischio di erosione e di perdita di sostanza organica</p>
<p><b>BCAA 07</b> La norma prevede un cambio di coltura almeno una volta sulla stessa parcella e vieta le monosuccessioni di alcuni cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro).</p>	<p><b>L'impegno I3.1.4.</b> è di livello superiore, in quanto prevede un divieto di ristoppio, ossia di ripetizione della coltivazione di un cereale sullo stesso terreno, esteso a tutti i cereali, anche a quelli di genere botanico diverso.</p>
<p><b>D. Lgs n. 99/1992</b> Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano determinate condizioni di idoneità</p>	<p><b>Gli impegni I.3.1.5 e I.3.2.4</b> sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto all'utilizzo dei fanghi sui suoli</p>

BCAA, CGO e norme nazionali e intervento	Descrizione
(combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico.	
<p><b>D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV.</b> Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell'allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura</p>	<p>Gli <b>impegni I.3.1.5 e I.3.2.4</b> sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto di utilizzo sul suolo di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006.</p>
<p><b>D.Lgs. 29 aprile 2010, n.75</b> Il Decreto legislativo reca la disciplina relativa all'immissione in commercio di fertilizzanti e rappresenta la norma nazionale di riferimento fino all'adozione dei decreti legislativi che attueranno il Regolamento (UE) 2019/1009 (applicativo dal 16 luglio 2022).</p>	<p>Gli <b>impegni I.3.1.5 e I.3.2.4</b> sono, quindi, di livello superiore rispetto alla norma nazionale di riferimento, in quanto prevedono una limitazione all'uso dei soli fertilizzanti previsti dalla norma comunitaria (regolamento (UE) 2019/1009), che è più restrittiva rispetto al D.Lgs. 75/2010 in quanto ammette all'utilizzo un numero minore di matrici. Da considerare che il regolamento (UE) 2019/1009, al contrario della maggior parte delle altre misure di armonizzazione dei prodotti nel diritto dell'Unione, non osta alla messa a disposizione di concimi non armonizzati sul mercato interno conformemente al diritto nazionale e alle norme generali sulla libera circolazione contenute nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per cui il rispetto delle norme armonizzate (regolamento (UE) 2019/1009) è facoltativo ed è richiesto solo per i prodotti che recano la marcatura CE al momento della loro messa a disposizione sul mercato).</p>

### Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Intervento SIGC

#### Tipo di pagamenti

- Costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno
- Costo della transazione incluso

#### Gamma del sostegno a livello di beneficiario



L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione degli impegni.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per le due azioni-

Azione 3.1	Azione 3.2
euro/ettaro/anno	euro/ettaro/anno
320	238

*\*importi condizionati all'approvazione della modifica del PSP*

Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 10%.

Nel caso di partecipazione, sulla stessa superficie, agli impegni previsti dalla SRA 29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, dalla SRA01 - produzione integrata e dall'Ecoschema 4 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento, il premio previsto per l'SRA03 azione 3.1 e azione 3.2 sarà decurtato per gli impegni in sovrapposizione

### Degressività

A tali importi si applica il criterio della degressività individuato in base all'ammontare dei pagamenti, secondo le seguenti percentuali

soglia	%
fino a 10.000 euro/anno:	100%
da 10.000 a 25.000 euro/anno:	80%
Oltre 25.000 euro/anno	60%

### Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di "Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti" di cui all'articolo art. 82 e calcolato conformemente all'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento.

Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Cento di Politica e





Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione.

### Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento non esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e non è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato.

### Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare
Campania	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%

### Importi unitari previsti

#### Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario

##### ➤ ADOZIONE DI TECNICHE DI SEMINA SU SODO/NO TILLAGE (NT)

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

##### ➤ ADOZIONE DI TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE/MINIMUM TILLAGE (MT) E/O LAVORAZIONE A BANDE/ STRIP TILLAGE

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

### Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRA003-CAM-01 - ADOZIONE DI TECNICHE DI SEMINA SU SODO/NO TILLAGE (NT) (Sovvenzione - Uniforme)	Importo unitario previsto (euro/ha)		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00		
	O.14 (unità: Ettari)		2.878,00	2.878,00	2.878,00	2.878,00	2.878,00		2.878,00
SRA003-CAM-02 - ADOZIONE DI TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE/MINIMUM TILLAGE (MT) E/O LAVORAZIONE A BANDE/ STRIP TILLAGE (Sovvenzione - Uniforme)	Importo unitario previsto (euro/ha)		238,00	238,00	238,00	238,00	238,00		
	O.14 (unità: Ettari)		14.813,00	14.813,00	14.813,00	14.813,00	14.813,00		14.813,00